


COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66

OGGETTO: Recepimento Legge Regionale n.16 del 19.08.2009 "Intervento regionale a sostegno del Settore edilizio" ai sensi dell'art.12 della medesima legge.

Affissa all'A.P. il 13-08-2010

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
L'Addetto 

L'anno duemiladieci, il giorno 29 del mese di luglio, convocato con mezzi idonei per le ore 15,30, si è riunito in L'Aquila, presso l'Emiciclo Regionale, aula consiliare "Sandro Spagnoli" alle ore 16,10 in sessione ordinaria di I convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti, e con la partecipazione del Segretario generale dott. Vincenzo Montillo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	SI	22	MANCINI Pierluigi	SI
2	ALBANO Vito	SI	23	MUCCIANTE Franco	SI
3	BENEDETTI Carlo	SI	24	ORSINI Angelo	SI
4	BERNARDI Antonello	SI	25	PADOVANI Gianni	NO
5	BERNARDI Giuseppe	SI	26	PERILLI Enrico	NO
6	CAPRI Maurizio	NO	27	PERROTTI Adriano	SI
7	COLONNA Franco	SI	28	PISTOIA Francesco	SI
8	COLONNA Vito	SI	29	PLACIDI Salvatore	SI
9	CORRIERE Pasquale	SI	30	RANIERI Fabio	NO
10	D'ERAMO Luigi	SI	31	RIVERA Vincenzo	SI
11	DI CARLO Gino	NO	32	SALEM Ali	SI
12	DI LUZIO Luigi	NO	33	SANTILLI Antonella	SI
13	DI PIERO Piero	SI	34	SCIOMENTA Corrado	SI
14	DURANTE Adriano	SI	35	TANCREDI Pierluigi	SI
15	FACCIA Luigi	SI	36	TIBERI Alfonso	SI
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	37	TIBERIO Marco	SI
17	IOVENITTI Nicola	SI	38	TINARI Roberto	NO
18	LEOPARDI Maurizio	NO	39	VALENTINI Francesco	SI
19	LOMBARDI Enzo Mario Nino	SI	40	VERINI Enrico	NO
20	LUDOVICI Giuseppe	SI	41	VICINI Giancarlo	SI
21	MANCINI Angelo	SI		TOTALE	32

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto il consigliere comunale straniero, Vide Roland, il vice Sindaco Giampaolo Arduini, gli assessori comunali Silvana Giangiuliani, Roberto Riga, Pietro Di Stefano, Ermanno Lisi, Pierluigi Pezzopane. Successivamente intervenuto Alfredo Moroni.

Partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone della Presidente, dott.ssa Elena Fiocco e del componente, rag. Gisella Cucchiella.

Il presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta ordinaria di I convocazione, che è pubblica.

Il presidente preliminarmente giustifica l'assenza dei consiglieri Capri, Perilli e degli assessori comunali Lalli, Pezzopane Stefania.

Entrano i consiglieri Ranieri, Verini, Padovani (n. 35).

Prende la parola, a termine dell'art. 53, comma 5 del regolamento del Consiglio Comunale il consigliere Lombardi che interviene in ordine alle dichiarazioni rese dal presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio Berlusconi riguardanti la ricostruzione della città dell'Aquila.

A seguire il presidente pone in discussione il punto n. 1 dell'ordine del giorno recante ad oggetto:

Recepimento Legge Regionale n.16 del 19.08.2009 "Intervento regionale a sostegno del Settore edilizio" ai sensi dell'art.12 della medesima legge.

Il presidente precisa che l'argomento è stato oggetto di discussione nella precedente seduta consiliare del 22.07.2010, giusto verbale n. 60 in atti e che la proposta è stata rivisitata secondo le indicazioni effettuate dai consiglieri D'Eramo ed Imprudente.

Informa che sono state depositate n. 3 proposte di emendamento.

Quella contrassegnata dal n. 1 reca la firma del presidente della II Commissione Consiliare, cons. Valentini; la n. 2 è stata presentata dal cons. Sciomenta, la n. 3 è stata elaborata dalla Struttura Area Sisma, Servizio Ripianificazione Urbanistica e sostituisce l'emendamento presentato in data 08.07.2010.

Il presidente Benedetti dichiara aperta la discussione cui partecipano nell'ordine e nei termini come risultanti dal resoconto che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, i consiglieri: Sciomenta, D'Eramo, Valentini, Imprudente che deposita una proposta di emendamento.

Il presidente del Consiglio Comunale, a termine dell'art. 55, punto 2 del regolamento del Consiglio Comunale, dichiara inammissibile la proposta di emendamento presentata dal cons. Imprudente.

La discussione prosegue e si registrano gli interventi dei consiglieri Verini, Mucciante, Bernardi A. che preannuncia il voto contrario, Ranieri che, in difformità al voto favorevole del proprio gruppo, preannuncia l'astensione.

Segue la replica dell'assessore Riga.

Entra il consigliere Di Luzio ed escono i consiglieri Perrotti, Tancredi (n. 34).

Effettuano le dichiarazioni di voto i consiglieri Imprudente, Mancini Angelo, Albano, Verini.

Il presidente nomina scrutatori i consiglieri Salem, Ranieri e Mucciante che lo assisteranno nelle operazioni di voto.

Si procede alla discussione e votazione delle proposte di emendamento presentate.



PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 1 A FIRMA DEL CONSIGLIERE VALENTINI.

Il presidente, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di emendamento contrassegnata dal n. 1 a firma del consigliere Valentini F., limitatamente ai punti 1 e 2. I restanti punti n. 3, n.4 e n.5 della stessa proposta di emendamento sono stati ritirati dal consigliere proponente, come da dichiarazione verbale effettuata nel corso della discussione generale.

Il testo della proposta di emendamento sottoposto a votazione è il seguente:

1) Art.3 punto5. Dopo le parole “ ... a seguito di richiesta di condono edilizio” aggiungere le parole “in tali casi l’aumento di volume da autorizzare dovrà essere calcolato con esclusivo riferimento ai volumi autorizzati o autorizzabili in base agli strumenti urbanistici vigenti”

2) Art.4 punto10. Dopo le parole “ ...in allineamento alle facciate finestrate esterne esistenti” aggiungere “l’applicazione dell’ampliamento è subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico accertato con parere rilasciato dal competente ufficio tecnico comunale”.

Parere di regolarità tecnica contrario espresso dal responsabile del servizio in data 02.07.2010:

Gli edifici condonati sono di fatto legittimati dalla legge e quindi escludere dal computo la parte sanata rappresenterebbe un trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti interessati.

Non esiste una commissione per il decoro urbano nè un ufficio delegato a questa funzione. Le pratiche devono essere presentate in base a quanto indicato dalla delibera all’art.4 comma 12 e all’art.6 comma 8 e seguiranno l’iter previsto dal D.P.R. 6/6/2001, n.380.

L’emendamento, limitatamente ai punti n. 1 e n. 2, è approvato con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

consiglieri presenti n. 34

consiglieri votanti n. 25

astenuti n. 9 (Bernardi G., Colonna Vito, Di Luzio, Imprudente, Iovenitti, Lombardi, Mucciante, Orsini, Tiberi)

voti favorevoli n. 25 (Cialente, Albano, Benedetti, Bernardi A., Colonna F., Corriere, D’Eramo, Di Piero, Durante, Faccia, Ludovici, Mancini Angelo, Mancini Pierluigi, Padovani, Pistoia, Placidi, Ranieri, Rivera, Salem, Santilli, Sciomenta, Tiberio, Valentini, Verini, Vicini).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 2 A FIRMA DEL CONSIGLIERE CORRADO SCIOMENTA

Il presidente precisa che il parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente del Settore Ripianificazione è parzialmente contrario.

Intervengono su quanto precisato dal presidente il consigliere Lombardi, l’assessore Riga ed il consigliere D’Eramo.

Escono i consiglieri Ludovici, Mucciante, Rivera (n. 31).

Il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di emendamento contrassegnata dal n. 2 nel testo che di seguito integralmente si trascrive:

Inserire all’art.4 – interventi straordinari di ampliamento

art.29-zona a verde pubblico attrezzato;

art.30 zona per servizi pubblici;

art.39 zona per attrezzature direzionali;

art.41 zona per attrezzature ricettive

Parere di regolarità tecnica contrario espresso dal responsabile del servizio in data 02.07.2010: Le aree omogenee indicate nell'emendamento non hanno destinazione residenziale e quindi non rientrano nel dettato della delibera che prevede interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione su immobili aventi almeno il 50% a destinazione residenziale.

In caso di presenza di edifici con destinazione residenziale abusivi per i quali sono state rilasciate concessioni a sanatoria (condono edilizio), questi possono usufruire dei premi volumetrici previsti dalla delibera all'art.4 comma 5 e all'art.6 comma 6.

Inoltre questa amministrazione sta ripianificando le aree di cui agli artt. 29 e 30 (aree bianche a vincolo decaduto) e quindi si vuole evitare che inserendo le stesse nella delibera si possa inficiare la futura pianificazione.

Nelle aree omogenee oggetto dell'emendamento possono essere, infine, presenti edifici residenziali preesistenti all'adozione del PRG vigente. Per questi edifici sono stati inseriti il comma 16 art.4 e il comma 17 art.6.

Togliere dall'art.4

art.28-zona ferroviaria;

art.78 zona di rispetto ferroviario;

Parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del Servizio in data 02.07.2010: Le due aree non hanno destinazione residenziale. Per quello che riguarda gli edifici residenziali preesistenti all'adozione del PRG vigente che possono essere presenti in queste aree sono stati inseriti il comma 16 art.4 e il comma 17 art.6.

L'esito della votazione è contestato, pertanto il presidente ne dispone la rinnovazione per appello nominale.

L'emendamento è approvato con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

consiglieri presenti	n. 31
consiglieri votanti	n. 25
astenuti	n. 6 (Bernardi A., Bernardi G., Durante, Mancini A., Padovani, Vicini)
voti favorevoli	n. 13 (Colonna F., Colonna V., D'Eramo, Di Luzio, Faccia, Imprudente, Iovenitti, Lombardi, Sciomenta, Tiberi, Tiberio, Valentini, Verini)
voti contrari	n. 12 (Cialente, Albano, Benedetti, Corriere, Di Piero, Mancini Pierluigi, Orsini, Pistoia, Placidi, Ranieri, Salem, Santilli).

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 3 PRESENTATA DAL SERVIZIO RIPIANIFICAZIONE.

Si dà atto che a seguito della discussione avvenuta nella precedente seduta del 22.07.2010, il Servizio Ripianificazione ha elaborato una nuova proposta di emendamento che sostituisce quella presentata in data 08.07.2010, in atti.

Escono i consiglieri Colonna Vito, Tiberio, Corriere (n. 28)

Il presidente, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di emendamento contrassegnata dal n. 3 nel testo che di seguito integralmente si trascrive:

Nelle premesse della proposta di deliberazione approvata dalla giunta comunale del 22/04/2010 è aggiunto nel PREMESSO CHE dopo il capoverso "La Regione Abruzzo, nel suo portale, ha inoltre pubblicato le risposte ai quesiti posti da diverse Amministrazioni Comunali" il seguente punto:

- Con Legge Regionale n. 10 del 28/04/2010 pubblicata sul BURA ordinario n.28 del 30/04/2010, all'Art.1 "Modifica all'Art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2009" il termine perentorio entro cui i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla L.R. 16/09 è stabilito alla data del 31 luglio 2010.

Il dispositivo della proposta di deliberazione approvata dalla giunta comunale del 22/04/2010 viene riformulato nel modo seguente:

DELIBERA

- Che le premesse formano parte integrante del presente atto.
- Di recepire i contenuti della Legge Regionale 19/08/2009 n. 16, pubblicata sul BURA n.45 del 28/08/2009 denominata "Intervento Regionale a sostegno del settore edilizio" con le precisazioni di seguito riportate:
- **Art. 1 (rif. Art.1 LR 16/09 "Finalità")**
 - 1) (rif.art.1LR16/09) Con la finalità di rilanciare, su tutto il territorio comunale, l'economia ed il settore edilizio attraverso interventi, con il carattere della straordinarietà e della temporaneità, di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, l'Amministrazione Comunale intende recepire la Legge Regionale n. 16 del 19/08/2009 pubblicata sul BURA n.45 del 28/08/2009 con alcune specificazioni, limitazioni ed esclusioni di seguito elencate.
 - 2) Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni contenute nella LR 16/09.
- **Art. 2 (rif. Art.2 LR 16/09 "Ambito applicativo")**
 - 1) (rif.art.2comma1LR16/09, art.11commi4e5LR16/09) La presente normativa ha carattere straordinario e temporaneo e consente la realizzazione di interventi edilizi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e comunque non inferiore a 24 mesi dalla data di adozione della presente delibera di recepimento della LR 16/09.
 - 2) (rif.art.11comma6LR16/09) La presente normativa si applica agli edifici ultimati alla data del 31/03/2009 in forza del titolo abitativo rilasciato nelle forme di legge così come meglio definito nel successivo art. 3
 - 3) (rif.art.2comma2LR16/09) il comma 2 dell'Art.2 della L.R. 16/2009 viene recepito nella sua stesura originaria
- **Art. 3 (rif. Art.3 LR 16/09 "Definizioni e Parametri")**
 - 1) Per "nuclei antichi" si intendono: Per il centro storico del capoluogo e delle frazioni le aree individuate nella Zona omogenea "A" del vigente PRG, nonché gli "edifici di particolare pregio

storico, artistico e ambientale” di cui all’Art 83 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

2) Per “*distanze minime*” ed “*altezze massime dei fabbricati*” si intendono quelle indicate nel Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

3) Per “*superficie utile esistente*” si intende la superficie utile lorda esistente del fabbricato da ampliare o da demolire e ricostruire così come meglio definita dal Regolamento Edilizio Comunale vigente all’art. 29 e successive interpretazioni e modificazioni.

4) Per “*edifici già realizzati*” si intendono, oltre agli immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del comune la dichiarazione di fine lavori, ovvero sia stata presentata una dichiarazione giurata del Direttore dei lavori attestante la fine lavori, anche i fabbricati presenti nelle zone di lottizzazione convenzionata per le quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata avanzata richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione.

5) Per “*Edificio condonato*” si intende un edificio che, alla data del 31/03/2009, abbia ottenuto la concessione in sanatoria a seguito di richiesta di condono edilizio o per la quale siano state assolte tutte le procedure necessarie ai fini del rilascio della concessione a sanatoria.

6) Per “*Edifici esistenti di modeste dimensioni*” si intendono gli edifici con superficie utile lorda esistente non superiore a 45 mq.

7) Per “*Aree ad elevato rischio idrogeologico*” si intendono quelle indicate come aree a pericolosità elevata P2 e molto elevata P3 nei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) e quelle indicate in “Classe di Pericolosità molto elevata” nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.).

8) Per “*Aree di inedificabilità assoluta*” si intendono le cosiddette “aree bianche” in cui la destinazione d’uso, conseguente alla decadenza del vincolo, non è stata ancora ridefinita in apposito piano urbanistico.

9) Per “*normativa di riferimento ai fini dell’adeguamento sismico*” degli edifici interessati dagli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di cui alla LR 16/09 si intendono le “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008”.

10) Per “*Tecniche della Bioedilizia*” si intendono quelle tecniche costruttive disciplinate dalle “Linee guida in materia di energia” approvate dal Comune dell’Aquila con Delibera di C.C. n.68 del 29/06/2009 e riassumibili in: Risparmio energetico anche attraverso l’utilizzo di materiali da costruzione riciclabili e biocompatibili, la corretta esposizione dell’edificio in riferimento all’irraggiamento solare ed al ricambio d’aria, l’utilizzo dei sistemi passivi di riscaldamento e raffrescamento e l’utilizzo di sistemi di risparmio idrico ed energetico. Utilizzo di fonti rinnovabili anche attraverso incentivi fiscali sull’ICI e sugli oneri di urbanizzazione.

11) Per “*Edilizia sostenibile*” si intende un approccio al progetto che favorisca, anche grazie all’utilizzo di Tecniche costruttive della Bioedilizia e di determinati materiali edilizi, la realizzazione di costruzioni con requisiti che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente; l’eliminazione delle barriere

architettoniche ed urbanistiche; la qualità dell'architettura contemporanea con riferimento sia alle opere che agli spazi urbani.

12) "Fonti di energia rinnovabili": il sole, il vento, l'acqua, il calore della Terra, ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità nel futuro.

13) "Energia prodotta da fonti rinnovabili": energia elettrica e/o calore prodotti tramite impianti solari termici, fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermici.

14) Per "Classe energetica dell'edificio" si intende la classe di rendimento energetico dell'edificio stabilita attraverso apposita certificazione ai sensi del DLgs 192/2005, del DLgs 311/2007 e del DPR 2 aprile 2009, n. 59

- **Art. 4 (rif. Art.4 LR 16/09 "Interventi straordinari di ampliamento")**

1) (rif.art.4LR16/09) Gli interventi di ampliamento previsti dalla LR 16/09 sono consentiti nelle seguenti zone omogenee del territorio comunale:

- Art. 28 – Zona ferroviaria
- Art. 45 – Zona di ristrutturazione del capoluogo.
- Art. 47 – Zona residenziale di completamento del capoluogo.
- Art. 48 – Zona residenziale di completamento delle frazioni.
- Art. 49 – Zona residenziale di espansione del capoluogo (limitatamente alle lottizzazioni dichiarate ultimate).
- Art. 50 – Zona residenziale di espansione di tipo 1 delle frazioni (limitatamente alle lottizzazioni dichiarate ultimate).
- Art. 51 – Zona residenziale di espansione di tipo 2 delle frazioni.
- Art. 63 – Zona agricola.
- Art. 74 – Zona di rispetto dell'abitato.
- Art. 77 – Zona di rispetto stradale.
- Art. 78 – Zona di rispetto ferroviario.

2) (rif.art.4commile3LR16/09) L'edificio interessato dall'ampliamento deve avere superficie utile esistente con destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50% di quella totale. L'ampliamento previsto dal presente articolo deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale, in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.

3) (rif.art.4comma1LR16/09) E' consentito, nelle zone di cui all'art.45 "zona di ristrutturazione del capoluogo", un ampliamento max pari al 10% della superficie utile esistente di ogni unità immobiliare e comunque fino ad un massimo di 50 mc per ogni unità immobiliare.

4) (rif.art.4comma1LR16/09) E' consentito, nelle restanti zone di cui al punto1) del presente articolo, un ampliamento max pari al 20% della superficie utile esistente di ogni unità immobiliare e comunque fino ad un massimo di 100 mc per ogni unità immobiliare.

5) (rif.art.11comma9LR16/09) E' possibile computare nella superficie utile esistente, utilizzata come base di calcolo per ricavare l'ampliamento previsto dal presente articolo, la parte di edificio condonata così come meglio definito nell'art. 3 delle presenti norme.

6) (rif.art.4LR16/09) La parte di edificio ampliata deve essere destinata prioritariamente alla funzione residenziale, residuando a funzioni compatibili con la residenza (art.44 NTA



comma7) una superficie massima pari al 20% dell'ampliamento totale, oltre la previsione di spazi da destinare a garage nei limiti previsti dalla L.122/89 e con il divieto di realizzare ulteriori superfici destinate a vani accessori.

7) (rif.art.4comma2LR16/09) E' consentito, per edifici esistenti di modeste dimensioni, un piccolo ampliamento fino a 9 mq.

8) (rif.art.4LR16/09) Interventi di piccolo ampliamento fino a 9 mq sono consentiti, per le unità immobiliari inserite in condomini e/o facenti parte di edilizia a schiera o bifamiliare, con le seguenti precisazioni: per le unità immobiliari inserite in condomini la relativa richiesta deve essere accompagnata da apposita deliberazione dell'assemblea del condominio. Per le singole unità immobiliari facenti parte di edilizia a schiera o bifamiliare è necessaria l'autorizzazione scritta dei proprietari delle altre unità immobiliari.

9) (rif.art.4LR16/09) Gli interventi di ampliamento maggiore di 9 mq ad unità immobiliare, sia nel caso di condomini che di edilizia a schiera o bifamiliare, al fine di preservare l'unitarietà architettonica e volumetrica dell'intero fabbricato possono essere effettuati solo qualora la realizzazione sia unitaria e contestuale, con presentazione di unica istanza. La relativa richiesta deve essere accompagnata da apposita deliberazione dell'assemblea del condominio.

10) (rif.art.11comma3LR16/09) L'ampliamento è consentito nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente nonché delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi così come all'art.11 comma 3 LR 16/09. Le logge e i balconi incassati possono essere chiusi in allineamento alle facciate finestrate esistenti. Nelle fasce di rispetto l'ampliamento è ammesso nei limiti degli allineamenti preesistenti.

11) (rif.art.4LR16/09) E' consentito, per l'intervento di ampliamento un aumento massimo della superficie coperta, in termini percentuali, uguale al premio di cubatura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

12) (rif.art.4LR16/09) Gli interventi di ampliamento sono realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività così come all'Art.11 comma 1 LR 16/09.

13) (rif.art.11comma7LR16/09) L'intervento di ampliamento comporta l'adeguamento sismico del fabbricato così come meglio definito dall'Art.5 commi 1 e 2 della LR 16/09, l'adeguamento degli standard urbanistici così come previsto dalle NTA del PRG vigente e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria così come previsto dall'Art. 11 comma 7 della LR 16/09. Le opere di urbanizzazione possono essere, eventualmente, monetizzate ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 13 luglio 2009.

14) (rif.art.4comma4LR16/09) L'intervento di ampliamento non è consentito nei nuclei antichi, nelle Aree ad elevato rischio idrogeologico e nelle Aree di inedificabilità assoluta così come meglio definito nell'art.3 delle presenti norme.

15) (rif.art.4LR16/09) Gli edifici già realizzati alla data del 31/03/2009, così come meglio definito dall'art.3 delle presenti norme, che hanno, entro la stessa data, utilizzato ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici, possono realizzare gli ampliamenti previsti dalle presenti norme con applicazione delle percentuali previste solo al volume originario.

16) (rif.art.4LR16/09) Possono usufruire delle condizioni previste in questo articolo gli edifici aventi superficie utile esistente con destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50% di

quella totale, preesistenti all'adozione del PRG vigente, che siano stati realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata ai sensi delle NTA degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della realizzazione o di concessione in sanatoria a seguito di condono edilizio.

- Art. 5 (rif. Art.5 LR 16/09 "Prevenzione rischio sismico")

1) I commi 1 e 2 dell'Art. 5 della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.

- Art. 6 (rif. Art.6 LR 16/09 "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente")

1) (rif.art.6comma1LR16/09) L'edificio interessato alla demolizione e ricostruzione deve avere superficie utile esistente con destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50% di quella totale.

2) (rif.art.6comma2LR16/09) E' consentito, per la sola zona di cui all'art.45 "zona di ristrutturazione del capoluogo", l'intervento di integrale demolizione e ricostruzione con un ampliamento max pari al 20% della superficie utile esistente e comunque fino ad un massimo di 100 mc per ogni unità immobiliare. L'intervento dovrà consentire un incremento di classe energetica dell'edificio comunque non inferiore alla classe A, dovrà prevedere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e dovrà, al fine di favorire lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, essere realizzato anche con tecniche della bioedilizia.

3) (rif.art.6comma2LR16/09) E' consentito, nelle restanti zone di cui al comma 5) del presente articolo, l'intervento di integrale demolizione e ricostruzione con un ampliamento max pari al 20% della superficie utile esistente e comunque fino ad un massimo di 100 mc per ogni unità immobiliare. L'intervento dovrà consentire un incremento di classe energetica dell'edificio comunque non inferiore alla classe B, dovrà prevedere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e dovrà, al fine di favorire lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, essere realizzato anche con tecniche della bioedilizia.

4) (rif.art.6comma2LR16/09) E' consentito, nelle restanti zone di cui al comma 5) del presente articolo, l'intervento di integrale demolizione e ricostruzione con un ampliamento max pari al 35% della superficie utile esistente e comunque fino ad un massimo di 150 mc per ogni unità immobiliare. L'intervento dovrà consentire un incremento di classe energetica dell'edificio comunque non inferiore alla classe A, dovrà prevedere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e dovrà, al fine di favorire lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, essere realizzato anche con tecniche della bioedilizia.

5) (rif.art.6comma3LR16/09) Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dalla LR 16/09 sono consentiti nelle seguenti zone omogenee del territorio comunale:

- Art. 28 – Zona ferroviaria.
- Art. 45 – Zona di ristrutturazione del capoluogo.
- Art. 47 – Zona residenziale di completamento del capoluogo.
- Art. 48 – Zona residenziale di completamento delle frazioni.
- Art. 49 – Zona residenziale di espansione del capoluogo (limitatamente alle lottizzazioni dichiarate ultimate).
- Art. 50 – Zona residenziale di espansione di tipo 1 delle frazioni (limitatamente alle lottizzazioni dichiarate ultimate).
- Art. 51 – Zona residenziale di espansione di tipo 2 delle frazioni.

- Art. 63 – Zona agricola.
- Art. 74 – Zona di rispetto dell'abitato.
- Art. 77 – Zona di rispetto stradale.
- Art. 78 – Zona di rispetto ferroviario.

6) (rif.art.11comma9LR16/09) E' possibile computare, nella superficie utile esistente utilizzata come base di calcolo per ricavare il premio di cubatura previsto dal presente articolo, la parte di edificio condonata così come meglio definito nell'art. 3 delle presenti norme.

7) (rif.art.11comma3LR16/09) Il premio di cubatura dell'edificio ricostruito deve essere destinata prioritariamente alla funzione residenziale, residuando a funzioni compatibili con la residenza (art.44 NTA comma7) una superficie massima pari al 20% del premio di cubatura totale, oltre la previsione di spazi da destinare a garage nei limiti previsti dalla L.122/89 e con il divieto di realizzare ulteriori superfici destinate a vani accessori.

8) (rif.art.6comma3LR16/09) Gli interventi di demolizione e ricostruzione si attuano per intervento diretto e sono subordinati al rilascio di permesso a costruire così come all'Art.11 comma 2 LR 16/09.

9) (rif.art.11comma7LR16/09) L'intervento di demolizione e ricostruzione comporta l'adeguamento sismico del fabbricato così come meglio definito dall'Art.5 commi 1 e 2 della LR 16/09, l'adeguamento degli standard urbanistici così come previsto dalle NTA del PRG vigente e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria così come previsto dall'Art. 11 comma 7 della LR 16/09. Le opere di urbanizzazione possono essere, eventualmente, monetizzate ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 13 luglio 2009

10) (rif.art.6comma3LR16/09) E' consentita, nel rispetto delle norme descritte nel presente articolo e a tutela dei diritti dei terzi, la demolizione e ricostruzione su stessa area anche con diversa sagoma. E' consentito, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di cui all'art. 63 delle NTA vigenti, la demolizione di più volumi e la ricostruzione su stessa area anche con accorpamento dei volumi stessi. Nelle fasce di rispetto la demolizione e ricostruzione è ammessa nei limiti degli allineamenti preesistenti.

11) (rif.art.6comma3LR16/09) E' consentito, per l'intervento di demolizione e ricostruzione, un aumento massimo della superficie coperta, in termini percentuali, uguale al premio di cubatura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

12) (rif.art.6comma3LR16/09) E' consentita, altresì, procedere alla demolizione e ricostruzione senza aumenti di volume e superficie utile lorda per gli edifici con destinazione d'uso non residenziale anche con sagoma diversa

13) (rif.art.6comma4LR16/09) Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previste dalle Norme Tecniche Attuative del PRG vigente nonché delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.

14) (rif. art.6commi6,7e9LR16/09) Non è consentita la demolizione con ricostruzione su area diversa tranne che per i casi di edifici crollati, demoliti o da demolire a causa del sisma del 6 aprile 2009 e per i quali non è possibile la ricostruzione sull'area originaria a seguito di specifica ordinanza o indicazioni coerenti con le linee guida per la ricostruzione.




15) (rif.art.6comma8LR16/09) L'intervento di demolizione e ricostruzione non è consentito nei nuclei antichi, nelle Aree ad elevato rischio idrogeologico e nelle Aree di inedificabilità assoluta così come meglio definito nell'art.3 delle presenti norme.

16) (rif.art.6comma10LR16/09) Gli edifici già realizzati alla data del 31/03/2009, così come meglio definito dall'art.3 delle presenti norme, che hanno, entro la stessa data, utilizzato ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici, possono realizzare gli ampliamenti previsti dalle presenti norme con applicazione delle percentuali previste solo al volume originario.

17) (rif.art.6comma3LR16/09) Possono usufruire delle condizioni previste in questo articolo gli edifici aventi superficie utile esistente con destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50% di quella totale, preesistenti all'adozione del PRG vigente, che siano stati realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata ai sensi delle NTA degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della realizzazione o di concessione in sanatoria a seguito di condono edilizio.

18) (rif.art.6comma5LR16/09) Il comma 5 dell'Art. 6 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.

- **Art. 7 (rif. Art.7 LR 16/09 "Oneri di urbanizzazione")**

1) I commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 dell'Art. 7 della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.

- **Art. 8 (rif. Art.8 LR 16/09 "Eliminazione barriere architettoniche")**

1) Il comma 1 dell'Art. 8 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.

- **Art. 9 (rif. Art.9 LR 16/09 "Contributo di costruzione")**

1) (rif.art.9comma1LR16/09) Per i lavori di ampliamento previsti dalla presente normativa sono escluse riduzioni del contributo di costruzione.

2) (rif.art.9comma2LR16/09) Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dalla presente normativa è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Se l'edificio è realizzato in classe energetica A, è prevista la riduzione del contributo di costruzione del 50% ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

3) (rif.art.9comma3LR16/09) Sono escluse ulteriori riduzione del contributo di costruzione.

- **Art. 10 (rif. Art.10 LR 16/09 "Elenchi")**

1) Il comma 1 dell'Art.10 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.

- **Art. 11 (rif. Art.11 LR 16/09 "Condizioni generali di ammissibilità degli interventi")**

1) I commi 1, 2, 8, 10 e 11 dell'Art.11 della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.

- **Art. 12 (rif. Art.12 LR 16/09 "Ambito applicativo")**

1) Il comma 1 dell'Art.12 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.

- Art. 13 (rif. Art.13 LR 16/09 "Controlli e sanzioni")
 - 1) Il comma 1 dell'Art.13 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.
- Art. 14 (rif. Titolo II - "interventi per il miglioramento della qualità energetica degli edifici e per il risparmio idrico" della L.R. 16/2009).
 - 1) Gli Artt. 14 "Interventi per favorire il risparmio energetico e l'istallazione di impianti a fonte rinnovabile" della L.R. 16/2009, Art. 15 "Interventi per favorire l'istallazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile" della L.R. 16/2009 e Art. 16 "Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche" della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.
- Art. 15 (rif. Titolo III - "Disposizioni finali" della L.R. 16/2009)
 - 1) Gli Artt. 17 "Norma di interpretazione autentica dell'art.4, comma1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P." della L.R. 16/2009, Art. 18 "Abrogazione" della L.R. 16/2009, Art. 19 "Entrata in vigore" della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.

L'emendamento è approvato con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

consiglieri presenti	n. 28
consiglieri votanti	n. 18
astenuti	n. 10
voti contrari	n. 1 (D'Eramo)
voti favorevoli	n. 17

Esce il consigliere Valentini (n. 27).

Terminata la votazione delle proposte di emendamento il presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio nel testo che, opportunamente modificato per effetto degli emendamenti approvati, risulta così riformulata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con Legge Regionale n. 16 del 19/08/2009 pubblicata sul BURA n.45 del 28/08/2009, avente come oggetto "Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente" la Regione Abruzzo intende promuovere misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.
- Ai sensi dell'art.12 della predetta legge con deliberazione di Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore, i comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio

territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale.

- Con la stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall'Art.6, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale previsti dall'Art.6, comma 7.
- Con Legge Regionale n. 31 del 18/12/2009 pubblicata sul BURA straordinario n.12 del 21/12/2009, all'Art.4 "Modifiche all'Art.12 della L.R. 16/09", il termine perentorio entro cui i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla L.R. 16/09 è stabilito alla data del 30 aprile 2010.
- Con Legge Regionale n. 10 del 28/04/2010 pubblicata sul BURA ordinario n.28 del 30/04/2010, all'Art.1 "Modifica all'Art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2009" il termine perentorio entro cui i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla L.R. 16/09 è stabilito alla data del 31 luglio 2010.
- La Regione Abruzzo nel suo portale web ha pubblicato una circolare per la corretta interpretazione della norma avente come oggetto "Legge Regionale 19 agosto 2009 n. 16 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio" Chiarimenti.
- La Regione Abruzzo, nel suo portale, ha inoltre pubblicato le risposte ai quesiti posti da diverse Amministrazioni Comunali.

Considerato che:

L'Area Sisma - Servizio Ripianificazione urbanistica - politiche del territorio ed ambientali, dopo aver valutato l'insieme del territorio comunale e gli aspetti ritenuti più rilevanti dal punto di vista della salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e dell'inserimento nel contesto, ha elaborato una proposta per il recepimento della Legge Regionale n. 16 del 19/08/2009, ai sensi dell'Art.12, su tutto il territorio comunale con alcune precisazioni, limitazioni e modificazioni.

Visto :

- l'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
- La deliberazione n.76 in data 22.04.2010 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Ripianificazione Urbanistica e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/00 come da scheda allegata;
- Il parere favorevole espresso dalle Circoscrizioni I, VIII, XII, come rilevabile da copia dei verbali in atti;



- Dato atto che non è pervenuto il parere delle restanti Circostrizioni II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI richiesto con nota del Settore Territorio prot. n. 1573 del 27.04.2010;
- Visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione Consiliare in data 14.07.2010;

DELIBERA

- 1) Che le premesse formano parte integrante del presente atto;
- 2) Di recepire i contenuti della Legge Regionale 19/08/2009 n. 16, pubblicata sul BURA n.45 del 28/08/2009 denominata "Intervento Regionale a sostegno del settore edilizio" con le precisazioni di seguito riportate:

- **Art. 1 (rif. Art.1 LR 16/09 "Finalità")**

1) (rif. art.1 LR 16/09) Con la finalità di rilanciare, su tutto il territorio comunale, l'economia ed il settore edilizio attraverso interventi, con il carattere della straordinarietà e della temporaneità, di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, l'Amministrazione Comunale intende recepire la Legge Regionale n. 16 del 19/08/2009 pubblicata sul BURA n.45 del 28/08/2009 con alcune specificazioni, limitazioni ed esclusioni di seguito elencate.

2) Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni contenute nella LR 16/09.

- **Art. 2 (rif. Art. 2 LR 16/09 "Ambito applicativo")**

1) (rif. art.2 comma 1 LR16/09, art.11 commi 4 e 5 LR16/09) La presente normativa ha carattere straordinario e temporaneo e consente la realizzazione di interventi edilizi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e comunque non inferiore a 24 mesi dalla data di adozione della presente delibera di recepimento della LR 16/09.

2) (rif. art.11 comma 6 LR16/09) La presente normativa si applica agli edifici ultimati alla data del 31/03/2009 in forza del titolo abitativo rilasciato nelle forme di legge così come meglio definito nel successivo art. 3

3) (rif. art. 2comma 2 LR 16/09) il comma 2 dell'Art.2 della L.R. 16/2009 viene recepito nella sua stesura originaria

- **Art. 3 (rif. Art.3 LR 16/09 "Definizioni e Parametri")**

1) Per "nuclei antichi" si intendono: Per il centro storico del capoluogo e delle frazioni le aree individuate nella Zona omogenea "A" del vigente PRG, nonché gli "edifici di particolare pregio storico, artistico e ambientale" di cui all'Art 83 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

2) Per “*distanze minime*” ed “*altezze massime dei fabbricati*” si intendono quelle indicate nel Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

3) Per “*superficie utile esistente*” si intende la superficie utile lorda esistente del fabbricato da ampliare o da demolire e ricostruire così come meglio definita dal Regolamento Edilizio Comunale vigente all’art. 29 e successive interpretazioni e modificazioni.

4) Per “*edifici già realizzati*” si intendono, oltre agli immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del comune la dichiarazione di fine lavori, ovvero sia stata presentata una dichiarazione giurata del Direttore dei lavori attestante la fine lavori, anche i fabbricati presenti nelle zone di lottizzazione convenzionata per le quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata avanzata richiesta di collaudo delle opere di urbanizzazione.

5) Per “*Edificio condonato*” si intende un edificio che, alla data del 31/03/2009, abbia ottenuto la concessione in sanatoria a seguito di richiesta di condono edilizio o per la quale siano state assolte tutte le procedure necessarie ai fini del rilascio della concessione a sanatoria. In tali casi l’aumento di volume da autorizzare dovrà essere calcolato con esclusivo riferimento ai volumi autorizzati o autorizzabili in base agli strumenti urbanistici vigenti.

6) Per “*Edifici esistenti di modeste dimensioni*” si intendono gli edifici con superficie utile lorda esistente non superiore a 45 mq.

7) Per “*Aree ad elevato rischio idrogeologico*” si intendono quelle indicate come aree a pericolosità elevata P2 e molto elevata P3 nei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) e quelle indicate in “Classe di Pericolosità molto elevata” nel Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.).

8) Per “*Aree di inedificabilità assoluta*” si intendono le cosiddette “aree bianche” in cui la destinazione d’uso, conseguente alla decadenza del vincolo, non è stata ancora ridefinita in apposito piano urbanistico.

9) Per “*normativa di riferimento ai fini dell’adeguamento sismico*” degli edifici interessati dagli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di cui alla LR 16/09 si intendono le “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008”.

10) Per “*Tecniche della Bioedilizia*” si intendono quelle tecniche costruttive disciplinate dalle “Linee guida in materia di energia” approvate dal Comune dell’Aquila con Delibera di C.C. n.68 del 29/06/2009 e riassumibili in: Risparmio energetico anche attraverso l’utilizzo di materiali da costruzione riciclabili e biocompatibili, la corretta esposizione dell’edificio in riferimento all’irraggiamento solare ed al ricambio d’aria, l’utilizzo dei sistemi passivi di riscaldamento e raffrescamento e l’utilizzo di sistemi di risparmio idrico ed energetico. Utilizzo di fonti rinnovabili anche attraverso incentivi fiscali sull’ICI e sugli oneri di urbanizzazione.

11) Per “*Edilizia sostenibile*” si intende un approccio al progetto che favorisca, anche grazie all’utilizzo di Tecniche costruttive della Bioedilizia e di determinati materiali edilizi, la realizzazione di costruzioni con requisiti che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente; l’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche; la qualità dell’architettura contemporanea con riferimento sia alle opere che agli spazi urbani.



12) "Fonti di energia rinnovabili": il sole, il vento, l'acqua, il calore della Terra, ovvero quelle fonti il cui utilizzo attuale non ne pregiudica la disponibilità nel futuro.

13) "Energia prodotta da fonti rinnovabili": energia elettrica e/o calore prodotti tramite impianti solari termici, fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermici.

14) Per "Classe energetica dell'edificio" si intende la classe di rendimento energetico dell'edificio stabilita attraverso apposita certificazione ai sensi del DLgs 192/2005, del DLgs 311/2007 e del DPR 2 aprile 2009, n. 59

• **Art. 4 (rif. Art.4 LR 16/09 "Interventi straordinari di ampliamento")**

1) (rif.art.4LR16/09) Gli interventi di ampliamento previsti dalla LR 16/09 sono consentiti nelle seguenti zone omogenee del territorio comunale:

- Art. 29 – Zona a verde pubblico e attrezzato.
- Art. 30 – Zona per servizi pubblici.
- Art. 39 – Zona per attrezzature direzionali.
- Art. 41 – Zona per attrezzature ricettive.
- Art. 45 – Zona di ristrutturazione del capoluogo.
- Art. 47 – Zona residenziale di completamento del capoluogo.
- Art. 48 – Zona residenziale di completamento delle frazioni.
- Art. 49 – Zona residenziale di espansione del capoluogo (limitatamente alle lottizzazioni dichiarate ultimate).
- Art. 50 – Zona residenziale di espansione di tipo 1 delle frazioni (limitatamente alle lottizzazioni dichiarate ultimate).
- Art. 51 – Zona residenziale di espansione di tipo 2 delle frazioni.
- Art. 63 – Zona agricola.
- Art. 74 – Zona di rispetto dell'abitato.
- Art. 77 – Zona di rispetto stradale.

2) (rif.art.4comma3LR16/09) L'edificio interessato dall'ampliamento deve avere superficie utile esistente con destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50% di quella totale. L'ampliamento previsto dal presente articolo deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale, in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.

3) (rif.art.4comma1LR16/09) E' consentito, nelle zone di cui all'art.45 "zona di ristrutturazione del capoluogo", un ampliamento max pari al 10% della superficie utile esistente di ogni unità immobiliare e comunque fino ad un massimo di 50 mc per ogni unità immobiliare.

4) (rif.art.4comma1LR16/09) E' consentito, nelle restanti zone di cui al punto1) del presente articolo, un ampliamento max pari al 20% della superficie utile esistente di ogni unità immobiliare e comunque fino ad un massimo di 100 mc per ogni unità immobiliare.

5) (rif.art.11comma9LR16/09) E' possibile computare nella superficie utile esistente, utilizzata come base di calcolo per ricavare l'ampliamento previsto dal presente articolo, la parte di edificio condonata così come meglio definito nell'art. 3 delle presenti norme.




6) (rif.art.4LR16/09) La parte di edificio ampliata deve essere destinata prioritariamente alla funzione residenziale, residuando a funzioni compatibili con la residenza (art.44 NTA comma7) una superficie massima pari al 20% dell'ampliamento totale, oltre la previsione di spazi da destinare a garage nei limiti previsti dalla L.122/89 e con il divieto di realizzare ulteriori superfici destinate a vani accessori.

7) (rif.art.4comma2LR16/09) E' consentito, per edifici esistenti di modeste dimensioni, un piccolo ampliamento fino a 9 mq.

8) (rif.art.4LR16/09) Interventi di piccolo ampliamento fino a 9 mq sono consentiti, per le unità immobiliari inserite in condomini e/o facenti parte di edilizia a schiera o bifamiliare, con le seguenti precisazioni: per le unità immobiliari inserite in condomini la relativa richiesta deve essere accompagnata da apposita deliberazione dell'assemblea del condominio. Per le singole unità immobiliari facenti parte di edilizia a schiera o bifamiliare è necessaria l'autorizzazione scritta dei proprietari delle altre unità immobiliari.

9) (rif.art.4LR16/09) Gli interventi di ampliamento maggiore di 9 mq ad unità immobiliare, sia nel caso di condomini che di edilizia a schiera o bifamiliare, al fine di preservare l'unitarietà architettonica e volumetrica dell'intero fabbricato possono essere effettuati solo qualora la realizzazione sia unitaria e contestuale, con presentazione di unica istanza. La relativa richiesta deve essere accompagnata da apposita deliberazione dell'assemblea del condominio.

10) (rif.art.11comma3LR16/09) L'ampliamento è consentito nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente nonché delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi così come all'art.11 comma 3 LR 16/09. Le logge e i balconi incassati possono essere chiusi in allineamento alle facciate finestrate esistenti. Nelle fasce di rispetto l'ampliamento è ammesso nei limiti degli allineamenti preesistenti. L'applicazione dell'ampliamento è subordinata al rispetto delle norme di decoro architettonico accertato con parere rilasciato dal competente ufficio tecnico comunale

11) (rif.art.4LR16/09) E' consentito, per l'intervento di ampliamento un aumento massimo della superficie coperta, in termini percentuali, uguale al premio di cubatura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

12) (rif.art.4LR16/09) Gli interventi di ampliamento sono realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività così come all'Art.11 comma 1 LR 16/09.

13) (rif.art.11comma7LR16/09) L'intervento di ampliamento comporta l'adeguamento sismico del fabbricato così come meglio definito dall'Art.5 commi 1 e 2 della LR 16/09, l'adeguamento degli standard urbanistici così come previsto dalle NTA del PRG vigente e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria così come previsto dall'Art. 11 comma 7 della LR 16/09. Le opere di urbanizzazione possono essere, eventualmente, monetizzate ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 13 luglio 2009.

14) (rif.art.4comma4LR16/09) L'intervento di ampliamento non è consentito nei nuclei antichi, nelle Aree ad elevato rischio idrogeologico e nelle Aree di inedificabilità assoluta così come meglio definito nell'art.3 delle presenti norme.

15) (rif.art.4LR16/09) Gli edifici già realizzati alla data del 31/03/2009, così come meglio definito dall'art.3 delle presenti norme, che hanno, entro la stessa data, utilizzato ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici, possono realizzare gli ampliamenti previsti dalle presenti norme con applicazione delle percentuali previste solo al volume originario.



16) (rif.art.4LR16/09) Possono usufruire delle condizioni previste in questo articolo gli edifici aventi superficie utile esistente con destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50% di quella totale, preesistenti all'adozione del PRG vigente, che siano stati realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata ai sensi delle NTA degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della realizzazione o di concessione in sanatoria a seguito di condono edilizio.

• **Art. 5 (rif. Art.5 LR 16/09 "Prevenzione rischio sismico")**

1) I commi 1 e 2 dell'Art. 5 della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.

• **Art. 6 (rif. Art.6 LR 16/09 "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente")**

1) (rif.art.6comma1LR16/09) L'edificio interessato alla demolizione e ricostruzione deve avere superficie utile esistente con destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50% di quella totale.

2) (rif.art.6comma2LR16/09) E' consentito, per la sola zona di cui all'art.45 "zona di ristrutturazione del capoluogo", l'intervento di integrale demolizione e ricostruzione con un ampliamento max pari al 20% della superficie utile esistente e comunque fino ad un massimo di 100 mc per ogni unità immobiliare. L'intervento dovrà consentire un incremento di classe energetica dell'edificio comunque non inferiore alla classe A, dovrà prevedere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e dovrà, al fine di favorire lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, essere realizzato anche con tecniche della bioedilizia.

3) (rif.art.6comma2LR16/09) E' consentito, nelle restanti zone di cui al comma 5) del presente articolo, l'intervento di integrale demolizione e ricostruzione con un ampliamento max pari al 20% della superficie utile esistente e comunque fino ad un massimo di 100 mc per ogni unità immobiliare. L'intervento dovrà consentire un incremento di classe energetica dell'edificio comunque non inferiore alla classe B, dovrà prevedere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e dovrà, al fine di favorire lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, essere realizzato anche con tecniche della bioedilizia.

4) (rif.art.6comma2LR16/09) E' consentito, nelle restanti zone di cui al comma 5) del presente articolo, l'intervento di integrale demolizione e ricostruzione con un ampliamento max pari al 35% della superficie utile esistente e comunque fino ad un massimo di 150 mc per ogni unità immobiliare. L'intervento dovrà consentire un incremento di classe energetica dell'edificio comunque non inferiore alla classe A, dovrà prevedere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e dovrà, al fine di favorire lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, essere realizzato anche con tecniche della bioedilizia.

5) (rif.art.6comma3LR16/09) Gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dalla LR 16/09 sono consentiti nelle seguenti zone omogenee del territorio comunale:

- Art. 28 – Zona ferroviaria.
- Art. 45 – Zona di ristrutturazione del capoluogo.
- Art. 47 – Zona residenziale di completamento del capoluogo.
- Art. 48 – Zona residenziale di completamento delle frazioni.
- Art. 49 – Zona residenziale di espansione del capoluogo (limitatamente alle lottizzazioni dichiarate ultimate).

- Art. 50 – Zona residenziale di espansione di tipo 1 delle frazioni (limitatamente alle lottizzazioni dichiarate ultimate).
- Art. 51 – Zona residenziale di espansione di tipo 2 delle frazioni.
- Art. 63 – Zona agricola.
- Art. 74 – Zona di rispetto dell'abitato.
- Art. 77 – Zona di rispetto stradale.
- Art. 78 - Zona di rispetto ferroviario

6) (rif.art.11comma9LR16/09) E' possibile computare, nella superficie utile esistente utilizzata come base di calcolo per ricavare il premio di cubatura previsto dal presente articolo, la parte di edificio condonata così come meglio definito nell'art. 3 delle presenti norme.

7) (rif.art.11comma3LR16/09) Il premio di cubatura dell'edificio ricostruito deve essere destinata prioritariamente alla funzione residenziale, residuando a funzioni compatibili con la residenza (art.44 NTA comma7) una superficie massima pari al 20% del premio di cubatura totale, oltre la previsione di spazi da destinare a garage nei limiti previsti dalla L.122/89 e con il divieto di realizzare ulteriori superfici destinate a vani accessori.

8) (rif.art.6comma3LR16/09) Gli interventi di demolizione e ricostruzione si attuano per intervento diretto e sono subordinati al rilascio di permesso a costruire così come all'Art.11 comma 2 LR 16/09.

9) (rif.art.11comma7LR16/09) L'intervento di demolizione e ricostruzione comporta l'adeguamento sismico del fabbricato così come meglio definito dall'Art.5 commi 1 e 2 della LR 16/09, l'adeguamento degli standard urbanistici così come previsto dalle NTA del PRG vigente e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria così come previsto dall'Art. 11 comma 7 della LR 16/09. Le opere di urbanizzazione possono essere, eventualmente, monetizzate ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 13 luglio 2009

10) (rif.art.6comma3LR16/09) E' consentita, nel rispetto delle norme descritte nel presente articolo e a tutela dei diritti dei terzi, la demolizione e ricostruzione su stessa area anche con diversa sagoma. E' consentito, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di cui all'art. 63 delle NTA vigenti, la demolizione di più volumi e la ricostruzione su stessa area anche con accorpamento dei volumi stessi. Nelle fasce di rispetto la demolizione e ricostruzione è ammessa nei limiti degli allineamenti preesistenti.

11) (rif.art.6comma3LR16/09) E' consentito, per l'intervento di demolizione e ricostruzione, un aumento massimo della superficie coperta, in termini percentuali, uguale al premio di cubatura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

12) (rif.art.6comma3LR16/09) E' consentita, altresì, procedere alla demolizione e ricostruzione senza aumenti di volume e superficie utile lorda per gli edifici con destinazione d'uso non residenziale anche con sagoma diversa

13) (rif.art.6comma4LR16/09) Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previste dalle Norme Tecniche Attuative del PRG vigente nonché delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.

14) (rif. art.6commi6,7e9LR16/09) Non è consentita la demolizione con ricostruzione su area diversa tranne che per i casi di edifici crollati, demoliti o da demolire a causa del sisma del 6



aprile 2009 e per i quali non è possibile la ricostruzione sull'area originaria a seguito di specifica ordinanza o indicazioni coerenti con le linee guida per la ricostruzione.

15) (rif.art.6comma8LR16/09) L'intervento di demolizione e ricostruzione non è consentito nei nuclei antichi, nelle Aree ad elevato rischio idrogeologico e nelle Aree di inedificabilità assoluta così come meglio definito nell'art.3 delle presenti norme.

16) (rif.art.6comma10LR16/09) Gli edifici già realizzati alla data del 31/03/2009, così come meglio definito dall'art.3 delle presenti norme, che hanno, entro la stessa data, utilizzato ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici, possono realizzare gli ampliamenti previsti dalle presenti norme con applicazione delle percentuali previste solo al volume originario.

17) (rif.art.6comma3LR16/09) Possono usufruire delle condizioni previste in questo articolo gli edifici aventi superficie utile esistente con destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50% di quella totale, preesistenti all'adozione del PRG vigente, che siano stati realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata ai sensi delle NTA degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della realizzazione o di concessione in sanatoria a seguito di condono edilizio.

18) (rif.art.6comma5LR16/09) Il comma 5 dell'Art. 6 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.

- **Art. 7 (rif. Art.7 LR 16/09 "Oneri di urbanizzazione")**

1) I commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 dell'Art. 7 della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.

- **Art. 8 (rif. Art.8 LR 16/09 "Eliminazione barriere architettoniche")**

1) Il comma 1 dell'Art. 8 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.

- **Art. 9 (rif. Art.9 LR 16/09 "Contributo di costruzione")**

1) (rif.art.9comma1LR16/09) Per i lavori di ampliamento previsti dalla presente normativa sono escluse riduzioni del contributo di costruzione.

2) (rif.art.9comma2LR16/09) Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti dalla presente normativa è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Se l'edificio è realizzato in classe energetica A, è prevista la riduzione del contributo di costruzione del 50% ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

3) (rif.art.9comma3LR16/09) Sono escluse ulteriori riduzione del contributo di costruzione.

- **Art. 10 (rif. Art.10 LR 16/09 "Elenchi")**

1) Il comma 1 dell'Art.10 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.

- **Art. 11 (rif. Art.11 LR 16/09 "Condizioni generali di ammissibilità degli interventi")**

1) I commi 1, 2, 8, 10 e 11 dell'Art.11 della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.

- **Art. 12 (rif. Art.12 LR 16/09 "Ambito applicativo")**

1) Il comma 1 dell'Art.12 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.



- **Art. 13 (rif. Art.13 LR 16/09 “Controlli e sanzioni”)**
1) Il comma 1 dell’Art.13 della L.R. 16/2009 viene recepito nella stesura originaria.
- **Art. 14 (rif. Titolo II – “interventi per il miglioramento della qualità energetica degli edifici e per il risparmio idrico” della L.R. 16/2009).**
1) Gli artt. 14 “Interventi per favorire il risparmio energetico e l’installazione di impianti a fonte rinnovabile” della L.R. 16/2009, art. 15 “Interventi per favorire l’installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile” della L.R. 16/2009 e art. 16 “Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche” della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.
- **Art. 15 (rif. Titolo III – “Disposizioni finali” della L.R. 16/2009)**
1) Gli Artt. 17 “Norma di interpretazione autentica dell’art.4, comma1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.” della L.R. 16/2009, art. 18 “Abrogazione” della L.R. 16/2009, art. 19 “Entrata in vigore” della L.R. 16/2009 vengono recepiti nella stesura originaria.

3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata e, anzi, dall’applicazione della stessa potrebbero derivare maggiori entrate in ragione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione dovuti per le maggiori volumetrie previste negli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione.

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Istituzionali e all’Area Sisma – Servizio Ripianificazione per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

consiglieri presenti	n. 27
consiglieri votanti	n. 20
astenuti	n. 7
voti contrari	n. 3 (Bernardi A., Mancini A., D’Eramo)
voti favorevoli	n. 17.


Il resoconto della discussione e copia della Legge Regionale n. 16/09 sono allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Del che è verbale.

Il segretario generale
(dott. Vincenzo Montillo)



Il presidente
(avv. Carlo Benedetti)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13 8 2010 al 28 8 2010 senza opposizione.

L'Aquila li 30 8 2010

IL MESSO COMUNALE



IL FUNZIONARIO



DIVENUTA ESECUTIVA

In data 23 8 2010 art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 TUEL)

L'Aquila li 30 8 2010

IL FUNZIONARIO



IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge: **L.R.16/09**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 66 del 29/7/2010

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

TITOLO I

INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 2

Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all'art. 11, comma 4 della presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, risultino:
 - a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
 - b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
 - c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
 - e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Art. 3

Definizioni e parametri

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:
 - a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone "A" di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

- b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal D.M. 1444/1968.

Art. 4

Interventi straordinari di ampliamento

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:
 - 20% della superficie esistente;
 - non superiore a 200 mc.
2. E' in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.
3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.
4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.

Art. 5

Prevenzione rischio sismico

1. Gli interventi di ampliamento previsti all'articolo 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della suddetta classificazione.
2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all'articolo 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.

Art. 6

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla classe B.
3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2.
4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.

5. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri.
6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull'area diversa.
7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare con determinazione ampiamente motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l'avente titolo, che cede gratuitamente l'area originariamente occupata dall'edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell'incremento di cui al comma 2, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell'edificio demolito a condizione che l'edificio da ricostruire risulti di classe energetica B.
8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

Art. 7

Oneri di urbanizzazione

1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.
4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso.

Art. 8

Eliminazione barriere architettoniche

1. Gli interventi di cui all'art. 6 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 9

Contributo di costruzione

1. Per gli interventi di cui all'art. 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'art. 6 è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato può essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.
3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.

Art. 10

Elenchi

1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Art. 11

Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall'art. 12, comma 1, della presente legge.
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere

effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

Art. 12

Ambito applicativo

1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall'art. 6, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 7, della presente legge.

Art. 13

Controlli e sanzioni

1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non potranno essere oggetto di sanatoria.

TITOLO II

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL RISPARMIO IDRICO

Art. 14

Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile

1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115.
2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59.

Art. 15

Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile

1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla

normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.

Art. 16

Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche

1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l'introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d'acqua.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l'adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.
3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

1. L'art. 4, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76 recante "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" deve interpretarsi nel senso che i proventi delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la Sezione Provinciale di Tesoreria, pur rimanendo formalmente nella disponibilità degli enti proprietari, appartengono alla Regione. La Regione, entro l'anno successivo all'incasso, dispone l'utilizzazione dei proventi nella misura dell'80 per cento per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico, in conformità alla programmazione regionale sull'edilizia residenziale pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. I proventi messi a disposizione delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ai sensi del periodo precedente, costituiscono una erogazione di un finanziamento regionale per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico.

Art. 18

Abrogazioni

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 11.10.2002, n. 22 e ss.mm.ii.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 19 Agosto 2009

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI



COMUNE DELL'AQUILA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/7/2020

Oggetto: RECEPIMENTO LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 19/08/2009 PUBBLICATA SUL BUR n. 45 DEL 28/08/2009 "INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ESISTENTE AI SENSI DELL'ART 12 DELLA MEDESIMA LEGGE.

Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, TUEL

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Li 29/7/2020

IN ORDINE ALLA REGULARITA' CONTABILE Favorevole

Parere in ordine alla regolarità contabile:

29/7/2020 [Signature]

Il Responsabile di Servizio

[Signature]

Il Responsabile del Servizio economico e finanziario

Il Responsabile del Servizio economico e finanziario

[Signatures]